

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>	Consiglio Comunale (C.C.)	
		Nr. 64	Data 20/12/2022
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.L.GS. N. 175/2016 E S.M.I.. ANALISI ANNUALE DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI SONO DETENUTE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRECTE AL 31.12.2021.			

Deliberazione di Consiglio Comunale

L'anno **2022** addì **20** del mese di **Dicembre** alle ore **20.30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Vescio Antonella	Consigliere_Ass	SI
Folino Angela	Consigliere	SI in videoconferenza
Sgarrella Gianfranco	Consigliere	SI
Crobu Michele	Consigliere	SI
Mete Christian	Consigliere_Ass	AG
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Silvestri Sara Elena	Consigliere	SI
Remonato Moreno	Consigliere	SI
Ribolzi Elisabetta	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Mastroianni Maria	Consigliere_Ass	SI

E' presente il Vice Sindaco esterno Gugliotta Dott. Michele. Partecipa il Segretario Comunale **Regis Milano Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali in modalità telematica", approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data 26.04.2022.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.L.GS. N. 175/2016 E S.M.I. ANALISI ANNUALE DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI SONO DETENUTE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE AL 31.12.2021.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno Consiglio Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

Su relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto in particolare l'art. 20 del citato decreto il quale al comma 1 prevede quanto segue.:

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Dato atto che il successivo comma 2 stabilisce che i piani di razionalizzazione devono essere adottati nel caso in cui, in sede di analisi ai sensi del comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Visto il successivo comma 3 dello stesso art. 20 il quale stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo [17 del decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Dato atto che l'art. 24 del citato decreto legislativo ha previsto che ciascuna amministrazione pubblica dovesse effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, da effettuare entro il 30 settembre 2017;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 in data 26.09.2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni e la ricognizione delle partecipazioni come previsto dall'art.24 del D.L.gs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ed approvato conseguentemente il seguente elenco delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, soggette alla su citata revisione straordinaria:

- 1) Acqua Novara VCO S.p.A. – Via Triggiani n. 9 – NOVARA – quota di partecipazione posseduta direttamente nella Società 0,7883%
- 2) Medio Novarese Ambiente S.p.A. – Viale Kennedy n. 87 – BORGOMANERO – quota di partecipazione posseduta indirettamente nella Società 2,62%

Dato atto che con la stessa deliberazione è stato stabilito, ai sensi dell'art. 26 comma 11 del D.Lgs n. 175/2016, che l'atto di razionalizzazione periodica prevista dall' art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 troverà prima attuazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Viste:

- la propria deliberazione Consiglio Comunale n. 36 in data 28.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 20 D.L.gs. n. 175/2016 con l'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette, relative all'anno 2017;
- la propria deliberazione Consiglio Comunale n, 47 in data 27.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 20 D.L.gs. n. 175/2016 con l'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette, relative all'anno 2018;
- la propria deliberazione Consiglio Comunale n. 47 in data 23.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 20 D.L.gs. n. 175/2016 con l'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette, relative all'anno 2019;
- la propria deliberazione Consiglio Comunale n. 65 in data 23.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 20 D.L.gs. n. 175/2016 con l'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette, relative all'anno 2020;

Ravvisata ora la necessità di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, possedute dal comune alla data del **31.12.2021**, in esecuzione dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i.;

Preso atto:

- che alla data della rilevazione risultano per questo Comune le seguenti partecipate:

Dirette: Acqua Novara VCO Spa, Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara s.c.r.l., Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali, Istituto Storico della Resistenza Piero Fornara, Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, Asmel Consortile s.c.a.r.l.;

Indirette: Medio Novarese Ambiente Spa

Considerato:

- che rispetto ai Consorzi di gestione rifiuti e servizi socio assistenziali, trattasi di Consorzi obbligatori previsti da disposizioni di legge e che, unitamente agli ulteriori Case di Vacanze, ed Istituto Storico della Resistenza Piero Fornara non rientrano a giudizio di questa Amministrazione tra gli adempimenti previsti, così come già indicato nella iniziale delibera C.C. n. 38/17;
- che nella C.C. n. 36/18 è stata inserita la Società Asmel Consortile s.c.a.r.l., tenuto conto delle quote acquistate dall'Ente con delibera C.C. n. 26/16;
- che nella C.C. n. 47/19 è stata inserita anche l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara, tenuto conto della trasformazione della stessa da Consorzio in Società Consortile a.r.l., come approvato con C.C. n. 11 del 22.05.2018;

Ritenuto di confermare, sulla scorta di una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, la situazione esistente, rilevando che non sussistono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 20, dai quali emerge la necessità di attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione, con riferimento alle Società Acqua Novara VCO e Asmel Consortile Soc. Cons. arl e Medio Novarese Ambiente Spa;

Considerato:

- altresì che le disposizioni del predetto D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate:

- pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Preso atto che:

- la società **Acqua Novara VCO** svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrante quindi tra le attività individuate dall' art. 4 comma 2 lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
- la quota di partecipazione del Comune in Acqua Novara VCO si ritiene debba essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita;
- non sussiste, relativamente ad Acqua Novara VCO, alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato di un ampio territorio che ricomprende le province di Novara e del VCO;
- che per la Società **Medio Novarese Ambiente spa** di Borgomanero si tratta di una partecipazione assunta nell'ambito della normativa Regionale riferita al servizio gestito attraverso la società di Ambito Territoriale Ottimale (ATO);
- che la partecipazione alla Società **Asmel Consortile scarl** è maturata ai fini degli adempimenti riferiti alla centrale di committenza di cui all'art. 32 del D.L.gs. 50/16 e s.m.i.;
- che l'**A.T.L. della Provincia di Novara s.c.r.l.** svolge attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica, rientrante quindi tra le attività individuate dall'art. 4 comma 2 lett. a);

Di dare atto della recente approvazione del progetto di fusione tra ATL della Provincia di Novara e ATL Biella Valsesia e Vercelli da parte dei Soci in Assemblea Straordinaria in data 14.11.2022,

in forza del piano di razionalizzazione 2021 della Regione Piemonte di cui alla delibera n. 39-4492 del 29.12.2021 e come approvato dall'Ente con deliberazione C.C. n. 54 del 29.11.2022, trattandosi quindi di atto necessario;

Preso atto infine della nota pervenuta in data 10.11.2022 prot. n. 14673 dalla Società Asmel Consortile Soc. Cons. arl, con la quale comunica:

- “Relativamente alla Società ASMEA srl (partecipata indiretta in quanto Asmel Consortile Soc. Cons. arl detentrica, al 31.12.2021, di una quota di partecipazione del 90% nel Capitale Sociale), evidenziano che, le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso;
- Asmel Consortile Soc. Cons. arl non è da annoverare fra le società in controllo pubblico in quanto non è nella situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, pertanto ASMEA srl non deve essere oggetto di ricognizione. Quanto innanzi esposto è confortato dal parere espresso dalla Corte dei Conti sezione regionale per il Veneto con la deliberazione n. 182/2021 di cui si rimanda”;

Viste in proposito le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 20 del D. Lgs n. 175/2018 e s.m.i., le quali prevedono di unificare al suddetto adempimento, anche il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti, previsto dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i.;

Dato atto che le linee guida suindicate sono corredate da apposite schede allegate da utilizzare per la comunicazione dei dati riferiti alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni in società ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs 175/16, comprendenti:

- scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni -Art. 20, comma 1, TUSP; (All.1)
- scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche – Art. 17, commi 3 e 4, D.L. 90/2014; (All. 2)
- scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso gli organi di governo, società ed enti – Art. 17, commi 3 e 4, D.L. 90/2014; (All. 3)

Preso atto che le linee guida citate chiariscono che le partecipazioni dei comuni nei consorzi che non sono costituiti in forma societaria non devono essere oggetto di razionalizzazione;

Rilevato che Acqua Novara VCO s.p.a. detiene una partecipazione di € 5.000,00= in “Utility Alliance del Piemonte” rete di imprese con soggettività giuridica tra 16 utility in house piemontesi. Il soggetto ha sede a Torino e dispone di fondo patrimoniale di 80 mila euro. La quota detenuta da Acqua Novara VCO s.p.a. rappresenta il 6,25% di tale fondo.

Preso atto che, “Utility Alliance Piemonte” ha natura consortile e, pertanto, la partecipazione indiretta non è tra quelle da considerare ai fini dell'adempimento di che trattasi;

Dato atto che dal presente provvedimento non emergono costi per l'ente;

Evidenziato che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Preso atto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole di n. 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. **Di dare attuazione**, per i motivi espressi in narrativa, a quanto previsto dall' art. 20 comma 1 D.Lgs 19.8.2016 modificato con D.Lgs 16.6.2017 n. 100, al fine di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2021;
2. **Di approvare**, sulla scorta dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni dirette o indirette, il seguente l'elenco che costituisce l'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni:
 - * **Acqua Novara VCO S.p.A.** – Via Triggiani n. 9 – NOVARA – quota di partecipazione posseduta direttamente nella Società: **0,7883%**;
 - * **Medio Novarese Ambiente S.p.A.** – Viale Kennedy n. 87 – BORGOMANERO – quota di partecipazione posseduta indirettamente nella Società: **2,62%**;
 - * **Asmel Consortile s.c.a.r.l.** – Centro Direzionale is. G1 – NAPOLI – quota di partecipazione posseduta direttamente nella Società: **0,116%**;
 - * **Agenzia di Accoglienza Promozione Turistica locale della Provincia di Novara – s.c.a.r.l.** – Piazza Matteotti, 1 – NOVARA - quota di partecipazione posseduta direttamente nella Società: **1,03%**, tenuto conto della prossima formalizzazione dell'atto di fusione citata in narrativa;
3. **Di non procedere** inoltre ad alcun inserimento della Società Asmea srl Centro direzionale Napoli Isola G1 scala D Piano 11 – indiretta tramite Asmel Consortile Cons. Arl con quota detenuta dalla tramite nella Società 90%, come indicato dalla stessa Asmel Consortile scarl con nota prot. n. 14673 in data 10.11.2022, condividendone le motivazioni;
4. **Di dare atto** che non sussiste necessità di adottare alcun provvedimento di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni possedute, per le Società Acqua Novara VCO, Medio Novarese Ambiente spa e Asmel Consortile scarl;
5. **Di dare atto** dell'approvazione del progetto di fusione tra ATL della Provincia di Novara e ATL Biella Valsesia e Vercelli da parte dei Soci in Assemblea Straordinaria in data 14.11.2022, in forza del piano di razionalizzazione 2021 della Regione Piemonte di cui alla delibera n. 39-4492 del 29.12.2021, cui seguiranno gli atti di costituzione;
6. **Di non procedere** all'alienazione delle partecipazioni dando atto che non esistono i presupposti per detta alienazione stante le condizioni di questo Comune;
7. **Di trasmettere** il presente atto, in base alle indicazioni fornite con le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti richiamate in premessa dal attraverso

l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro di cui all' art. 17 del [decreto-legge 24.6.2014 n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#) , unitamente alle schede All. 1, All. 2 ed All. 3 alle citate linee guida, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

8. **Di disporre** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
9. **Di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
10. **Di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
11. **Di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
12. **Di disporre** che l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione unanime favorevole di n. 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. per i provvedimenti conseguenti.

=====



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 65**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.L.GS. N. 175/2016 E S.M.I.. ANALISI ANNUALE DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI SONO DETENUTE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE AL 31.12.2021.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2022

Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Copia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Marchese Geom. Alessandro

f.to Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30.12.2022 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Borgo Ticino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Regis Milano Dr. Michele

La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta libera ad uso amministrativo.

Borgo Ticino, lì

Visto: IL SINDACO
Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 20.12.2022

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 30.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele